Scheda esplicativa per i richiedenti

Indennità per perdita di guadagno per operatori culturali

Oltre alle misure macroeconomiche per attenuare l'impatto economico dei coronavirus (misure per i lavoratori indipendenti, indennità per lavoro ridotto e sostegno alla liquidità), applicabili anche al settore culturale, il Consiglio federale ha adottato diverse misure specifiche per il settore culturale (Ordinanza COVID cultura). Esse sono valide fino al 20 settembre 2020.

Gli operatori culturali possono chiedere un risarcimento sotto forma di indennità per perdita di guadagno non rimborsabile per il danno finanziario causato dall'annullamento, dal rinvio o dallo svolgimento in modalità ridotta di manifestazioni e progetti, oppure dalla chiusura dell'attività o dall'apertura dell'attività a regime ridotto.

Le domande devono essere presentate entro il 20 settembre 2020 all'autorità competente del Cantone in cui ha domicilio l'operatore culturale. Per gli operatori culturali con sede nel Cantone Ticino, le domande devono essere presentate alla Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Il Cantone versa l'indennità per perdita di guadagno. La Confederazione contribuisce con la metà dell'indennizzo approvato dal Cantone.

Condizioni per l'indennità da perdita di guadagno per gli operatori culturali ll richiedente:

- è una persona fisica. Importante: le ditte individuali sono persone fisiche e devono perciò inoltrare la richiesta per indennità per perdita di guadagno in qualità di operatori culturali;
- è attivo principalmente in qualità di lavoratore indipendente nelle arti sceniche, nel design, nel cinema, nelle arti visive, nella letteratura, nella musica e nei musei:
 - Arti sceniche e musica: sono incluse le arti sceniche in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, arti circensi, sale da concerti e locali di musica classica e contemporanea, orchestre, musicisti, cantanti, cori, danzatori, attori, artisti di strada, ensemble e compagnie teatrali), la fornitura di servizi per le arti sceniche e la musica (inclusi agenti musicali, manager di tournée, ecc.) e la gestione di istituzioni culturali nell'ambito delle arti sceniche e della musica (inclusi i club di musica contemporanea, se dispongono di un programma artistico), nonché gli studi di registrazione; non sono incluse la pubblicazione di supporti audio registrati e di spartiti, la fabbricazione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, le discoteche, i locali da ballo e i night club.
 - Design: sono inclusi laboratori e studi di design tessile, di oggetti, di gioielli e grafico; non sono inclusi gli studi di architettura e i restauratori.
 - Cinema: sono incluse la realizzazione di film e la loro mediazione (inclusi i festival cinematografici), la tecnica cinematografica, la distribuzione e la commercializzazione cinematografica nonché la gestione di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e video registrati e le videoteche.
 - Arti visive e figurative: sono incluse le attività nel settore delle arti visive (comprese l'arte mediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione; non sono inclusi la gestione di laboratori fotografici e il commercio di opere d'arte (incluse le gallerie d'arte) e di oggetti di antiquariato.
 - Letteratura: sono incluse la produzione letteraria (compresa la traduzione letteraria) e la sua mediazione (inclusi i festival letterari); non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri nonché le biblioteche e gli archivi.
 - Musei: sono inclusi tutti i musei e le collezioni accessibili al pubblico e la mediazione del patrimonio culturale; non sono inclusi zoo e giardini botanici e la gestione di siti ed edifici storici.

È escluso dal perimetro di validità dell'ordinanza l'ambito della formazione in tutte le discipline (scuole (superiori) di musica, danza, arte, cinema, ecc.).

- ha il suo domicilio nel Cantone in cui viene richiesta l'indennità:
- ha subito un danno finanziario in relazione alla cancellazione, al rinvio di manifestazioni e progetti o al loro svolgimento in forma ridotta, alla chiusura dell'attività o all'apertura dell'attività a regime ridotto a causa di misure dello Stato per combattere il coronavirus, ovvero il divieto di eventi pubblici e privati, la chiusura di tutte le strutture aperte al pubblico o la disposizione di disporre e implementare un piano di protezione, nel caso in cui le istituzioni possono nuovamente aprire o le attività avere luogo;
- ha subito danni finanziari originati tra il 28 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020. La decisione di annullamento, rinvio, chiusura o svolgimento/apertura in forma ridotta deve in ogni caso avvenire prima del 21 settembre 2020;
- ha subito danni finanziari che non sono coperti da aiuti immediati a operatori culturali erogati da Suisseculture Sociale, dalla previdenza sociale (in particolare indennità per perdita di guadagno AVS/AI ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno), da un'assicurazione privata o da altre possibilità di indennizzo.

È permesso inoltrare una sola richiesta per ogni operatore culturale. Un operatore culturale può anche incaricare una terza persona di inoltrare la richiesta; in questo caso chi presenta la richiesta deve provare di essere autorizzato a farlo.

Da allegare alla richiesta

Si prega di allegare alla richiesta i seguenti documenti:

- Calcolo dei danni finanziari: avviene sulla base delle mancate entrate e dei costi non sostenuti (obbligatorio, vedere anche la tabella excel quale supporto per il calcolo del danno)
- Per manifestazioni/progetti: budget della manifestazione o del progetto (se disponibile)
- Per chiusure di attività/aperture a regime ridotto: ultimo conto annuale o bilancio d'esercizio 2019 nonché preventivo 2020 (obbligatorio)
- Copie di fatture o altri giustificativi a prova del danno; se necessario, spiegare fatture e giustificativi (se possibile)
- Copia di eventuali richieste o decisioni per aiuti immediati agli operatori culturali presso Suisseculture Sociale, indennità da perdita di guadagno ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, indennità da disoccupazione, indennità da lavoro ridotto, copertura danni da assicurazione privata e/o ulteriori richieste di indennità (obbligatoria al momento della presentazione della domanda se una richiesta è già stata effettuata o una decisione è già stata presa; obbligatorio inoltrarla in seguito se la richiesta non è ancora stata effettuata o la decisione è ancora pendente)
- Conteggio dei contributi versati come lavoratore indipendente con cassa di compensazione AVS (obbligatorio)
- Documenti che provano l'occupazione principale come operatore culturale (ad es. dichiarazioni fiscali, elenco degli ingaggi, mostre) (obbligatorio)
- Attestato di domicilio (risalente al massimo a due anni fa) (su richiesta)
- Per le domande presentate per conto di un operatore culturale: prova di autorizzazione (obbligatoria)

In caso di domande incomplete, il Cantone fissa un termine per la presentazione delle informazioni e dei documenti mancanti. Se le informazioni non vengono fornite entro il termine supplementare, il Cantone non entra in materia sulla domanda.

Priorità, nessuna pretesa legale

Il Cantone può stabilire delle priorità per la concessione di un'indennità per la perdita di guadagno. Non sussiste alcun diritto all'indennità.

Sussidiarietà

Il risarcimento del mancato guadagno ai sensi dell'Ordinanza COVID cultura è sussidiario, vale a dire complementare ad altri diritti degli operatori culturali. Esso copre quindi i danni per i quali non sono disponibili altre coperture (ad es. assicurazioni private e assicurazioni sociali).

Se non è stata ancora presa alcuna decisione da parte di altri gestori di sinistri, la richiesta di



risarcimento può essere sospesa o può essere effettuato un pagamento provvisorio sulla base di una stima del danno residuo nel caso di risarcimento parziale. Nel secondo caso, si procederà ad una liquidazione definitiva in un secondo momento per evitare una sovracompensazione.

Eventuali risarcimenti versati in modo errato saranno reclamati dal Cantone entro 30 giorni dalla constatazione del pagamento illegittimo

Lavoratori indipendenti, a tempo pieno

Per lavoro indipendente si intende un reddito che non costituisce una retribuzione per il lavoro svolto come dipendente e che viene registrato presso la cassa di compensazione come lavoro indipendente. Non è necessario che l'operatore culturale sia esclusivamente attivo quale indipendente. L'Ordinanza COVID cultura riguarda anche gli operatori culturali che svolgono un insieme di attività indipendenti (*freelance*) e di lavoro dipendente. Le uniche persone non coperte sono gli operatori culturali che sono esclusivamente dipendenti.

Le persone che finanziano almeno la metà del loro sostentamento con le loro attività culturali o dedicano almeno la metà del loro normale orario di lavoro ad attività culturali sono considerate operatori a tempo pieno nel settore culturale. Si tiene conto di tutti i posti di lavoro retribuiti che possono essere considerati quali attività culturale in senso lato (ad es. insegnante di musica presso una scuola di musica). Sia come lavoratore indipendente che come dipendente. L'esistenza di un'occupazione a tempo pieno deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base dei documenti che l'operatore culturale deve fornire (ad es. dichiarazioni fiscali, lista degli ingaggi, mostre, ecc.).

Danno e mitigazione

Fatte salve le osservazioni sulla sussidiarietà, tutte le perdite finanziarie ai sensi della Legge sulla responsabilità civile (art. 41 CO) possono in linea di principio essere compensate.

Gli operatori culturali possono rivendicare solo i danni che hanno subito nell'ambito della loro attività di lavoro indipendente. In tutti i casi, il risarcimento del mancato guadagno copre al massimo l'80% della perdita finanziaria.

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per mitigare il danno.

La compensazione delle perdite copre danni per manifestazioni o progetti annullati, rinviati o svoltisi in versione ridotta a causa delle disposizioni delle autorità così come danni per chiusure di attività o aperture di attività a regime ridotto a causa delle disposizioni delle autorità, che hanno avuto origine tra il 28 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020. La decisione di annullamento, rinvio, chiusura o svolgimento/apertura in forma ridotta deve in ogni caso avvenire prima del 21 settembre 2020.

Se un operatore culturale vuole chiedere il risarcimento dei danni per un mancato pagamento da parte di un'impresa culturale, deve confermare il mancato pagamento con un'autodichiarazione. Con il pagamento dell'indennità, l'operatore culturale perde il suo diritto nei confronti dell'impresa culturale nella misura del risarcimento.

Causalità

Tutti i danni causati dalle misure dello Stato per combattere il coronavirus sono rimborsabili. Sono considerate misure dello Stato le ordinanze delle autorità federali, cantonali e comunali. Le perdite finanziarie subite all'estero possono essere compensate, a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni per il riconoscimento del diritto.

Misura dei danni

Il danno e la causalità devono essere resi credibili. Per quanto possibile e ragionevole, il danno deve essere provato da documenti.



Scadenze

Le domande devono essere presentate entro il 20 settembre 2020 alla Divisione della cultura e degli studi universitari.

Contributi previdenziali e oneri fiscali

Non sono previsti contributi previdenziali per il risarcimento dei danni. Non esistono norme speciali per l'imposizione fiscale.

